

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 1 di 7

Documento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
AI TRIBUTI COMUNALI**

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	21.12.98	1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/1998 Entrato in vigore il 01/01/1999
2	11.04.07	Modificato il formato e assegnato numero documento. Recepisce integralmente il testo della precedente revisione.
3	31.12.11	Adeguamento al D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2, all'art. 18 della Legge 220/2010 che ha modificato la percentuale delle sanzioni e al D.L. 98/2011 che ha abolito l'obbligo della fideiussione per la rateizzazione di importi superiori a 50.000 Euro. Approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 16/01/2012 Entrato in vigore il 1° marzo 2012
4	XX.XX.XX	Modificati gli artt. 5, 7, 8, 10, 11, 14. Inserito l'art. 4 bis. Abrogato l'art. 6. Approvata con deliberazione C.C. n. ___ del _____

<i>Redazione</i>	<i>C.Gamba</i>	<i>Controllo</i>	<i>E.Pecollo</i>	<i>Approvazione</i>	<i>S. Caviglia</i>

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 2 di 7

INDICE

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Soggetti interessati
- Art. 4 Competenza
- Art. 4 bis Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
- Art. 5 Avvio d'ufficio del procedimento
- Art. 6 Adesione completa all'invito a comparire (abrogato)
- Art. 7 Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 8 Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 9 Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione
- Art. 10 Perfezionamento dell'accertamento con adesione
- Art. 11 Effetti della definizione
- Art. 12 Riduzione delle sanzioni
- Art. 13 Acquiescenza
- Art. 14 Decorrenza e validità

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 3 di 7

Art. 1
Principi generali

- 1 Il Comune di Mondovì, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e s.m.i..

Art. 2
Ambito di applicazione

- 1 L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente in presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è riferito solo ai casi di accertamento d'ufficio e in rettifica, fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.
- 2 Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi oggettivi certi, ovvero si verta su questioni di diritto.
- 3 La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari non attiva il procedimento di definizione agevolata.

Art. 3
Soggetti interessati

- 1 Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto, secondo le norme del presente regolamento e tenuto conto che l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 2 Nel caso di più soggetti obbligati in solido, la definizione agevolata può essere conclusa anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
- 3 La definizione con adesione ottenuta da uno solo degli obbligati con versamento dell'intero debito tributario dei coobbligati, estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

Art. 4
Competenza

- 1 Il Dirigente del Servizio, su proposta del responsabile d'imposta, definisce il procedimento.

Art. 4 bis
Attivazione del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

- 1 Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) di iniziativa dell'ufficio ovvero su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 27/07/2000, n. 212, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 4 di 7

- e) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 5

Avvio d'ufficio del procedimento

- 1 L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'art. 6-bis comma 2 della Legge 27/07/2000, n. 212, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento, comunica al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
 - d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).
- 2 Abrogato
- 3 La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4 Abrogato

Art. 6

Adesione completa all'invito a comparire

Abrogato

Art. 7

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1 Nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
- 2 Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'articolo 5. L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del ricorso.
- 3 E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
- 4 L'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'ufficio dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 5 di 7

giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.

- 5 L'istanza può essere presentata dal contribuente direttamente al Comune, ovvero inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per data di presentazione si intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza.
- 6 L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 7 Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
 - d) i motivi che determinano le maggiori imposte di cui alla lettera c).

Art. 8

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

- 1 La presentazione dell'istanza di cui all'art. 7 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2.
- 2 In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
- 3 La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 4 Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 5 Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27/07/2000, n. 212, l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 27/07/2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

Art. 9

Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione

- 1 Il responsabile del procedimento redige appositi processi verbali di ogni fase del contraddittorio, specificando, in particolare, i nuovi elementi di valutazione progressivamente acquisiti.
- 2 Concluso il contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile dell'ufficio.
- 3 Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti, nonché l'eventuale rateazione di cui all'art. 10.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 6 di 7

Art. 10

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

- 1 La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intero debito ovvero della prima rata, secondo le modalità indicate nell'atto stesso.
- 2 Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito del ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, l'Ufficio rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
- 3 Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se le stesse superano i cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, entro dieci giorni dalla data di effettuazione del versamento.
- 4 Il mancato versamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Art. 11

Effetti della definizione

- 1 Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile.
- 2 La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, qualora sopravvenga la conoscenza di elementi nuovi.
- 3 L'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione, come previsto dall'art. 10, comma 1, determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto; conseguentemente il contribuente decade dai benefici di riduzione delle sanzioni e l'avviso di accertamento già notificato conserva la sua efficacia.

Art. 12

Riduzione delle sanzioni

- 1 A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale.

Art. 13

Acquiescenza

- 1 Pur ricorrendo i presupposti per l'eventuale accertamento con adesione, qualora il contribuente destinatario di un avviso di accertamento comunichi all'ufficio la rinuncia ad impugnare e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, le sanzioni irrogate con l'atto di accertamento sono ridotte

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF007
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Emissione: 21.12.98
		Rev. 4
		Pagina 7 di 7

ad un terzo. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi.

- 2 Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 5.

Art. 14

Decorrenza e validità

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2 Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.
- 3 E' abrogata ogni altra norma regolamentare che risulti comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 4 Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito internet del Comune, a disposizione del pubblico.